

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 22 giugno 2004, prot. n. 12540/1.3.16

Composizione giunta comunale. Nomina assessori. Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 47.

Il Comune ha chiesto, con la nota indicata in riferimento, il parere del Servizio in ordine al numero di assessori che compongono la giunta comunale.

L'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che il numero degli assessori sia stabilito dallo statuto entro il limite massimo di un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco.

Il comma 2 lascia allo statuto, e quindi al consiglio comunale, la possibilità sia di fissare un numero preciso di assessori, sia di stabilire un limite variabile individuando solo un limite massimo. Entro tale limite, il sindaco determina in concreto il numero dei componenti della giunta, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative.

La *ratio* di tale disposizione è di realizzare un effetto di flessibilità, restando fermo che è sempre il consiglio a decidere se attribuire o meno al sindaco un margine di scelta entro i limiti fissati.

Nel caso prospettato, lo statuto individua il numero preciso di assessori da nominare, senza lasciare un margine di discrezionalità all'attività del sindaco. Ne consegue che il sindaco dovrebbe procedere alla nomina di un numero di assessori pari a quello stabilito dalla disposizione statutaria.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui il sindaco ritenga attualmente di nominare un numero inferiore di componenti la giunta, si ritiene che, oltre ad eventuali conseguenze di carattere politico, non si possa ravvisare alcuna responsabilità giuridica nei confronti del sindaco, non essendo previste nello statuto particolari sanzioni.

Pertanto, in via temporanea, la giunta può essere definita in una composizione numerica inferiore a quella prevista dallo statuto, risultando comunque validamente costituita, atteso che, non essendo considerata tra gli organi collegiali perfetti, può funzionare anche in assenza di alcuni suoi membri.

Tuttavia, si evidenzia che, ai fini della legittimità degli atti e provvedimenti adottati dalla giunta, il *quorum* dovrà essere determinato sulla base del numero di assessori fissato dallo statuto e non in relazione a quello ridotto risultante dalla nomina.